



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1381/2024

Oggetto: AGGIORNAMENTO BIENNALE E VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 - 2025 PER LE ANNUALITÀ 2024 E 2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CHIAVARI AI SENSI DEL MTR-2, ALLEGATO A DELLA DELIBERAZIONE ARERA 3 AGOSTO 2021 N. 363/2021/R/RIF.

In data 30/05/2024 il dirigente AGOSTINO RAMELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

Visto il Bilancio di previsione 2024 - 2026 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con la propria Deliberazione n. 34 del 15 dicembre 2023;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 dell'8 febbraio 2024 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e il Gender Equality Plan 2024-2026;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *«Norme in materia ambientale e ss.mm.ii»*;

Visto il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 recante *«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»*;

Richiamati:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*, che attribuisce alla Città Metropolitana la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- la Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 *“Norme in materia di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti – come modificata dalla Legge Regionale 7 aprile 2015, n. 12 (‘‘Disposizioni di adeguamento della normativa regionale’’)* – ed in particolare:

☐ l'art. 14 che dispone, tra l'altro, ai fini dell'organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti:

- l'individuazione dell'ambito regionale unico – corrispondente all'intero territorio regionale – articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città Metropolitana e delle tre province liguri;
- che nella propria area la Città Metropolitana provveda alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione e ai rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano metropolitano;

- ☐ l'art. 15 che individua nella Regione Liguria l'Autorità d'Ambito per il governo del ciclo dei rifiuti, operante attraverso un Comitato costituito da:
- a) il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato;
 - b) gli Assessori regionali competenti;
 - c) il Sindaco della Città Metropolitana o un suo delegato;
 - d) i Presidenti delle province o loro delegati;
- la Legge regionale del 29 giugno 2023 n.12 recante *"Istituzione dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR) e modifiche alla legge Regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrate dei rifiuti)"*;

Viste:

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025"* e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF che ha introdotto i criteri e i parametri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) introdotto dalla delibera 363/2021/R/RIF;
- la deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 che ha reso disponibile il tool di calcolo;
- la deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 387/2023/R/RIF che definisce gli indicatori di efficienza e qualità della raccolta differenziata;
- la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024 7/2024/R/RIF che ha adeguato i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACC_{CRID,a} e KD_a^{real} ;
- la delibera di Giunta regionale n. 573 del 22 giugno 2023, aggiornata con Decreto Dirigenziale n. 5461 dell'11 agosto 2023;

Premesso che il Metodo tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (di seguito anche "metodo tariffario" o "MTR-2") allegato A della Deliberazione ARERA 363/2022/R/RIF, all'art.1 definisce l'Ente territorialmente Competente come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Richiamate:

- l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95"*;
- la deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF *"Definizione dei criteri di"*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il Metodo tariffario per il servizio integrato dei rifiuti (MTR);

- la deliberazione ARERA del 03 marzo 2020 57/2020/R/RIF che ha disposto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";*
- la determinazione ARERA del 27 marzo 2020 002/DRIF/2020 recante *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";*
- la deliberazione ARERA del 05 maggio 2020 158/2020/R/RIF relativa alla *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";*
- la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF riguardante l'*"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- la deliberazione dell'ARERA del 24 Novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF che introdotto un *"Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";*

Considerate:

- la deliberazione ARERA del 03 agosto 2022 n. 363/2022/R/RIF che ha approvato la *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025"* e approvato il Metodo tariffario per il servizio integrato dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) ed in particolare

1. l'art. 27, il quale prevede:

- *"Sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'Articolo 7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17" che sulla base della normativa vigente, i gestori predispongono il Piano economico finanziario, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*

☐ l'art. 28, che dispone quanto di seguito riportato:

- 28.1 *"Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

validazione concerne almeno la verifica:

- a) *della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) *del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.*
- *28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.*
- [...]
- *28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".*
- *la deliberazione ARERA del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF che ha approvato la "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";*
- *la determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021 recante l'"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";*
- *la deliberazione ARERA del 22 febbraio 2022 68/2022/R/RIF che ha approvato la "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM";*
- *la deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF che ha introdotto i criteri e i parametri per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) introdotto dalla delibera 363/2021/R/RIF;*
- *la deliberazione ARERA del 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 che ha reso disponibile il tool di calcolo;*
- *la deliberazione ARERA del 23 gennaio 2024 7/2024/R/RIF che ha adeguato i valori dei tassi di remunerazione del capitale WACC_a, WACCRID_a e KD_a^{real};*

Richiamato che:

- *la Deliberazione del Comitato d'ambito per il ciclo dei rifiuti n. 12 del 17 febbraio 2020 ha disposto che, "alla luce delle disposizioni di cui al Titolo III della Legge regionale 24 febbraio 2014 n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti) e ss.mm.*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

ed ii., che assegnano a Città Metropolitana e Province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, gli stessi Enti sono da individuarsi a regime come gli Enti di Governo di Ambito e come tali soggetti legittimati alla validazione dei Piani economico finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019";

- con riferimento al proprio territorio, la Città Metropolitana di Genova ha provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 900 del 19/04/2023 ad aggiudicare all'operatore economico Aprica S.p.A. il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per il Lotto 1, corrispondente al Bacino del Tigullio, comprendente i comuni di seguito riportati:

1. Casarza Ligure
2. Castiglione Chiavarese
3. Chiavari
4. Lavagna
5. Moneglia
6. Portofino
7. Rapallo
8. Santa Margherita Ligure
9. Sestri Levante
10. Zoagli

Considerato che:

- con la Legge regionale del 29 giugno 2023 n.12, le funzioni connesse all'applicazione del regime di regolazione dei servizi e impianti sono trasferite ad ARLIR;
- Città Metropolitana di Genova ha chiesto a Regione Liguria, rispettivamente con nota prot. n. 38365/2023 in data 07.07.2023 e nota prot. n. 66345/2023 in data 22.11.2023, di chiarire quale soggetto rivestisse il ruolo di ETC nel periodo transitorio dall' 01.07.2023 al 31.12.2023 e quale Ente, nelle more della piena operatività dell'Agenzia regionale all'uopo istituita, debba e possa svolgere la funzione di ETC ai fini della raccolta dei dati per la successiva validazione dei PEF;
- Regione Liguria ha chiarito tramite nota prot. n. 2023-0984261 del 10.07.2023, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 38807 del 10.07.2023 e nota prot. n. 2023-1575475 del 23.11.2023, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova con n. 66920 del 24.11.2023 che le funzioni di ETC connesse alla regolazione tariffaria dei servizi debbano continuare ad essere garantite da parte degli Enti attualmente competenti in linea di continuità con quanto praticato fino ad oggi;
- per quanto sopra richiamato Città Metropolitana di Genova è pertanto il soggetto legittimato alla validazione dei piani economici finanziari inerenti al servizio di gestione rifiuti nei comuni sopracitati;

Rilevato che:

- la validazione del PEF risulta propedeutica, o comunque collegata, alla approvazione della TARI da parte dei Comuni, che restano titolari ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 in base al quale *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto*



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti disposizioni in materia”;

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014), che a far data dal 1° gennaio 2014, istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislative” il quale, tra l'altro, ha disposto che “A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Dato atto che nel Comune di Chiavari, la società Aprica S.p.A. opera in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento e avvio e recupero dei rifiuti differenziati e spazzamento e lavaggio mentre l'Amministrazione Comunale svolge servizio di attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ed ha a proprio carico il costo di conferimento dei rifiuti indifferenziati agli impianti di trattamento e smaltimento;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativa al Comune di Chiavari, elaborata da Aprica S.p.A. e trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 23/02/2024, così come modificata dalle successive note n. 24622 e n. 24651 del 15/04/2024;

Vista la proposta di aggiornamento del Piano Finanziario 2022-2025 per le annualità 2024 e 2025 relativa al Comune di Chiavari, trasmessa alla Città Metropolitana di Genova in data 13/03/2024 ed assunta al prot. n. 17037, così come integrata e modificata dalle note assunte al prot. n. 33824 del 28/05/2024 e n. 34266 del 29/05/2024, elaborata dal Comune di Chiavari per la propria quota di servizio sulla base dei costi efficienti del servizio;

Considerato che:

- le proposte di Piano economico finanziario sono state valutate dall'Ufficio Ciclo Integrato Rifiuti della Città Metropolitana di Genova, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando:
 - ☐ la validazione dei costi rendicontati dai Gestori (Aprica S.p.A. e Comune di Chiavari);
 - ☐ la stratificazione dei cespiti segnalati dal Gestore e dal Comune;
 - ☐ la verifica dei costi massimi ammissibili, determinati ai sensi del MTR-2;
 - ☐ la determinazione di tutti i parametri di competenza della Città Metropolitana di Genova in quanto Ente Territorialmente Competente, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema predisposto da ARERA attraverso l'allegato 2 della determinazione ARERA del 04 novembre 2021 002/DRIF/2021, ed in particolare:
 - ♣ i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario (p_a , X_a , PG_a ,



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

QL_a , $C116_a$ e CRI_a);

- ♣ i fattori di sharing (b e ω);
- ♣ i coefficienti $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$;
- ♣ il macro indicatore $R1$;
- ♣ la classe di partenza H .

Evidenziato che il limite alla crescita tariffaria (p_a) è stato determinato come specificato nella relazione di accompagnamento, redatta da Città Metropolitana e allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che il Piano Economico-Finanziario è comprensivo dei costi operativi, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale previsti nel perimetro della regolazione MTR-2;

Richiamati, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025 del Comune di Chiavari ai sensi della sopra richiamata Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF e alla determinazione ARERA 002/DRIF/2021, ed in particolare:

- ☐ Piano Economico Finanziario (PEF) nel formato Appendice 1 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
- ☐ Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
- ☐ Dichiarazioni di veridicità coerente con quanto approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;

Ritenuto che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Mauro Pastrovicchio, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 *bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L.190/2012 art.12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente atto;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel procedimento;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 *bis* del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente atto non comporta implicazioni finanziarie e patrimoniali per l'Ente;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente;

DISPONE

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di **validare**, in esito alle determinazioni di competenza dell'ETC ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e ss.mm.ii, l'aggiornamento del Piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 2022- 2025 per le annualità 2024 e 2025 per il Comune di Chiavari, redatto secondo il Metodo Tariffario Rifiuti approvato dalla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, e ai sensi della deliberazione ARERA del 03 agosto 2023 n. 389/2023/R/RIF, costituito dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - Allegato 1 – Piano economico finanziario (PEF) nel formato Appendice 1 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
 - Allegato 2 – Relazione di accompagnamento al Piano economico finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 approvato da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
 - Allegato 3 – Dichiarazioni di veridicità in conformità ai formati Appendice 3 e Appendice 4 approvati da ARERA con determinazione 002/DRIF/2021;
2. di **trasmettere** il presente atto al Comune di Chiavari per gli adempimenti connessi e conseguenti, dando atto che non saranno oggetto di pubblicazione i documenti di cui all'Allegato 3 relativi alla dichiarazione di veridicità, a tutela dei dati personali ivi contenuti;
3. di **procedere**, entro i 30 giorni successivi all'approvazione del presente atto, all'invio del medesimo all'ARERA tramite il portale appositamente costituito.

Modalità e termini di impugnazione

La determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

**Sottoscritta dal Dirigente
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale**